



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 08/10/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1419

Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000. Revoca D.G.R. n. 1934/00 e n. 613/01.

L'assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Produzioni arboree e erbacee, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (O.C.M.), entrato in vigore il 21 luglio 1999 e applicabile dal 1° agosto 2000, ha sostituito la precedente O.C.M. disciplinata dal Reg. (CEE) n. 822/87.

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, entrato in vigore il 17 giugno 2000, ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 luglio 2000 ha emanato le "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", entrato in vigore il 9 agosto 2000. Detto decreto stabilisce che le Regioni fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Il regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000, applicabile dal 1 dicembre 2000, ha stabilito le modalità d'applicazione dei controlli nel settore vitivinicolo.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 marzo 2001 ha disciplinato le "Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive".

In ottemperanza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali la Giunta regionale con le deliberazioni n. 1934 del 28/12/2000 e n. 613 del 29/05/2001 ha adottato le " Modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000".

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con le successive note prot. n. F/3521 del 22/11/2002, n. F/3585 del 02/12/2002 e F/539 del 21/02/2003 ha chiesto talune modifiche alle suddette D.G.R. n. 1934/2000 e n. 613/2001, ai fini della corretta applicazione della normativa comunitaria. Tali modifiche riguardano in particolare:

- il riferimento alle medie risultanti dalle dichiarazioni vitivinicole per l'attribuzione della resa ai diritti di reimpianto originati da vigneti che producevano vini da tavola;
- l'utilizzo di parametri tecnici per differenziare la riduzione di superficie vitata nel caso di trasferimento del diritto da superficie non irrigua a superficie irrigua;
- la regolamentazione dettagliata circa le modalità di funzionamento della Riserva regionale e la fissazione degli importi per i diritti acquisiti a titolo oneroso dalla medesima Riserva;

- l'utilizzo ai fini dei controlli dello schedario viticolo e della sua base grafica di riferimento, attraverso la dichiarazione delle superfici vitate;
- la necessità di riprendere in un unico testo le disposizioni vigenti, per facilitare gli adempimenti da parte dei produttori e fornire alla Commissione U.E. un quadro più dettagliato.

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 all'art. 5 prevede l'istituzione delle riserve regionali dei diritti di impianto dei vigneti per uva da vino, allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 stabilisce agli artt. 5 e 6 le modalità di applicazione del suddetto art. 5 del Reg. (CE) n. 1493/99.

Il decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali stabilisce che le Regioni e le Province autonome fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare, all'art. 5, per la istituzione delle riserve.

L'art. 6, par. 1 del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99 stabilisce l'entità dei diritti d'impianto nuovamente creati (DINC) assegnati all'Italia, pari complessivamente a 12.933 ettari.

Inoltre il par. 2 dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 1493/99 dispone che i DINC possono essere assegnati ad una riserva o utilizzati ai sensi dell'art. 2, par. 3, lettera b) soltanto se lo Stato membro ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo.

Il D.M. n. 33576 del 19/10/2000 ha ripartito i suddetti DINC alle Regioni e Province autonome, assegnando alla Regione Puglia n. 1.451 ettari i quali possono essere concessi ai viticoltori per la produzione di vini a denominazione di origine (DOC) o a indicazione geografica tipica (IGT) la cui produzione è largamente inferiore alla domanda del mercato, per la regolarizzazione dei vigneti ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. b), oppure possono essere assegnati alla Riserva regionale ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1493/99.

Poiché la Commissione Europea con Decisione C/2001/1581 del 12.06.2001 ha "constatato" che per l'intero territorio italiano è stato compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo, si ritiene pertanto necessario, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 27 luglio 2000, fissare le procedure e le modalità per il funzionamento della Riserva regionale così come riportato nell'allegato A del presente provvedimento, stabilendo il corrispettivo per la cessione dei diritti della Riserva, di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1493/99, pari a Euro 3.873 ad ettaro, prendendo a base per la sua determinazione l'importo della sanzione minima per la regolarizzazione di vigneti idonei alla produzione di vini a DOC (Euro 2.582) maggiorata del 50% (pari a Euro 1.291), così come disposto dall'art. 2, par. 6, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99.

E' inoltre necessario decidere sull'utilizzazione dei diritti d'impianto assegnati alla Regione Puglia con il suddetto D.M. n. 33576 del 19/10/2000.

Pertanto si propone:

- di procedere alla revoca delle D.G.R. n. 1934/2000 e n. 613/2001;
- di approvare le modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo, di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, riportate nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
- di individuare negli uffici del Settore Agricoltura, negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e negli Uffici Regionali del Contenzioso i responsabili dei procedimenti amministrativi precisati nel suddetto documento. In particolare il Settore Agricoltura cura a livello regionale gli adempimenti previsti dalle norme in materia vitivinicola, gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura attuano a livello provinciale le procedure e gli adempimenti relativi alla gestione del potenziale produttivo viticolo, mentre gli Uffici Regionali del Contenzioso attuano le procedure e gli adempimenti per l'applicazione delle misure

sanzionatorie;

- di dare atto che il documento in parola contenente le modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, sarà inviato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la successiva trasmissione alla Commissione dell' U.E. ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1493/1999;

- di assegnare i 1.451 ettari dei diritti di impianto nuovamente creati, di cui all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1493/99, alla Riserva regionale, i quali potranno essere utilizzati per la concessione della deroga ai sensi dell'art. 2, par. 3, lettera b) del Reg. (CE) n. 1493/99 e/o per la concessione di diritti d'impianto di vigneti ai sensi dell'art. 5, par. 3 del medesimo regolamento;

- di stabilire che il corrispettivo da versare all'Amministrazione regionale per la concessione dei diritti di impianto dalla Riserva regionale è pari a Euro. 3.873 ad ettaro e che, in relazione a mutate esigenze del mercato vitivinicolo, la Giunta regionale potrà rideterminare tale importo;

- di stabilire che con provvedimento del dirigente del Settore Agricoltura potranno essere prelevati diritti d'impianto dalla Riserva per la loro concessione:

1) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda, oppure

2) dietro corrispettivo versato all'Amministrazione regionale, ai produttori che intendono far valere tali diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata, ed

3) eventualmente ai fini della concessione della deroga di cui all'art. 2, par. 3, lettera b) del Reg. CE n. 1493/99, come previsto dalla D.G.R. n. 1802 dell'11/11/2002;

- di dare atto che, orientativamente, la concessione dei suddetti diritti avviene entro il limite del 40% delle disponibilità nel caso di cui al precedente punto 1) e del 30% delle disponibilità rispettivamente nel caso di cui ai precedenti punti 2) e 3);

- di autorizzare il Settore Agricoltura ad apportare al presente provvedimento, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali qualora il MiPAF o la Commissione U.E. lo richiedessero.

## COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Con apposito provvedimento saranno individuati i capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale per consentire la gestione della Riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n° 7/97.

## LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

- di procedere alla revoca delle D.G.R. n. 1934/2000 e n. 613/2001;

- di approvare le modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n° 1493/1999 e n° 1227/2000, come indicate nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di individuare negli uffici del Settore Agricoltura, negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e negli Uffici Regionali del Contenzioso i responsabili dei procedimenti amministrativi precisati nel suddetto documento. In particolare il Settore Agricoltura cura a livello regionale gli adempimenti previsti dalle norme in materia vitivinicola, gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura attuano a livello provinciale le procedure e gli adempimenti relativi alla gestione del potenziale produttivo viticolo, mentre gli Uffici Regionali del Contenzioso attuano le procedure e gli adempimenti per l'applicazione delle misure sanzionatorie;

- di dare atto che il documento in parola contenente le modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, sarà inviato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la successiva trasmissione alla Commissione dell' U.E. ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1493/1999;

- di assegnare i 1.451 ettari dei diritti di impianto nuovamente creati, di cui all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1493/99, alla Riserva regionale, i quali potranno essere utilizzati per la concessione della deroga ai sensi dell'art. 2, par. 3, lettera b) del Reg. (CE) n. 1493/99 e/o per la concessione di diritti d'impianto di vigneti ai sensi dell'art. 5, par. 3 del medesimo regolamento;

- di stabilire che il corrispettivo da versare all'Amministrazione regionale per la concessione dei diritti di impianto dalla Riserva regionale è pari a Euro. 3.873 ad ettaro e che, in relazione a mutate esigenze del mercato vitivinicolo, la Giunta regionale potrà rideterminare tale importo;

- di stabilire che con provvedimento del dirigente del Settore Agricoltura potranno essere prelevati diritti d'impianto dalla Riserva per la loro concessione:

1) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda, oppure

2) dietro corrispettivo versato all'Amministrazione regionale, ai produttori che intendono far valere tali diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata, ed

3) eventualmente ai fini della concessione della deroga di cui all'art. 2, par. 3, lettera b) del Reg. CE n. 1493/99, come previsto dalla D.G.R. n. 1802 dell'11/11/2002;

- di dare atto che, orientativamente, la concessione dei suddetti diritti avviene entro il limite del 40% delle disponibilità nel caso di cui al precedente punto 1) e del 30% delle disponibilità rispettivamente nel caso di cui ai precedenti punti 2) e 3);
- di autorizzare il Settore Agricoltura ad apportare al presente provvedimento, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali qualora il MiPAF o la Commissione U.E. lo richiedessero;
- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione del bando nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Presidente della Giunta

Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO A)

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA,  
FORESTE, ACQUACOLTURA, CACCIA E PESCA

MODALITA' PROCEDURALI PER LA GESTIONE  
DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO PUGLIESE  
IN APPLICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE  
DEL MERCATO (O.C.M.) VITIVINICOLO DI CUI  
AI REGOLAMENTI (CE) N. 1493/1999 E N. 1227/2000.

#### 1. Fonti normative

- Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;
- Reg. (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000 recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 luglio 2000 che ha disposto l'obbligo della presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 luglio 2000 che disciplina le modalità applicative delle norme previste al Titolo II°, Capi I, II, III e IV del Reg. (CE) n. 1493/1999, nonché i Capi I, II, III e IV del Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione;
- Decreto Legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie del Reg. (CE) n. 1493/1999 relativo all'OCM del settore vitivinicolo;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001 che disciplina le modalità

per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive.

## 2. Finalità

Il presente provvedimento disciplina le modalità applicative delle norme in materia di potenziale viticolo previste al Titolo II°, Capi I e II del Reg. (CE) n. 1493/1999 e al Capo II del Reg. (CE) n. 1227/2000.

## 3. Definizioni

Ai fini della applicazione delle presenti norme si intende per:

**Conduttore:** la persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola in azienda di cui disponga a titolo legittimo.

**Campagna:** la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

**Potenziale produttivo aziendale:** le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uva da vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti, con la relativa resa.

**Superficie vitata:** la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione delle superfici vitate. In particolare:

1. La superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella;
2. La superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
3. La superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Le eventuali fallanze presenti all'interno della superficie vitata non comportano riduzione ai fini della misurazione della medesima superficie vitata.

In caso di viti sparse il calcolo della superficie netta vitata viene effettuato assumendo una superficie di insidenza media per ceppo di 6 metri quadrati.

**Estirpazione:** la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato, mediante estirpazione alla radice.

**Impianto:** la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.

**Diritto di impianto:** il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto, del diritto di reimpianto, del diritto di impianto ottenuto dalla Riserva o di un nuovo diritto di impianto ottenuto in applicazione delle condizioni stabilite al punto 5.1 del presente documento.

**Diritto di reimpianto:** il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione alle condizioni stabilite al successivo punto 5.2 del presente documento.

**Sovrainnesto:** l'innesto di una vite già innestata, ai fini della riconversione varietale.

**Superficie irrigua:** terreno nel quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sul quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso.

Gli Ispettorati in sede di controllo accertano l'effettivo uso dell'irrigazione esclusivamente per il soccorso delle piante.

## 4. Divieto di impianto

La normativa comunitaria (art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/1999) dispone il divieto di impianto dei vigneti per uva da vino, nonché del sovrainnesto di varietà per uva da vino su viti con varietà diverse da

quelle da vino, fino al 31 luglio 2010.

## 5. Condizioni per la deroga al divieto

Tuttavia fino alla suddetta data è consentito l'impianto di viti con varietà da vino, a condizione che i soggetti interessati dispongano (art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/1999) di un diritto di nuovo impianto, di un diritto di reimpianto o di un diritto di impianto prelevato dalla Riserva e li esercitino in conformità delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

### 5.1 Nuovi impianti

Un produttore può effettuare un nuovo impianto di viti con varietà per la produzione di uva da vino solamente nei seguenti casi e previa autorizzazione della Regione:

- a) per superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di espropri per motivi di pubblica utilità o per misure di ricomposizione fondiaria;
- b) per superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- c) per superfici destinate alla coltivazione di piante madri per marze;
- d) per superfici destinate esclusivamente al consumo familiare del viticoltore, fino ad un massimo di 10 are;
- e) per superfici destinate alla produzione di vini a DOC e IGT utilizzando diritti prelevati dalla Riserva e con l'obbligo di iscrizione nei rispettivi albi ed elenchi delle vigne.

Quest'ultima possibilità è determinata dalla Regione a seguito dell'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e messa in atto con bando pubblico.

L'autorizzazione è rilasciata con le modalità e secondo le prescrizioni riportate al successivo punto 7.

I diritti di nuovi impianti devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella del rilascio e solo per le finalità per i quali sono stati concessi.

I diritti di nuovi impianti non esercitati nel periodo prescritto vengono automaticamente assegnati alla Riserva di cui al successivo punto 9.

### 5.2 Reimpianti

Un produttore può eseguire un reimpianto di viti con varietà per uva da vino, solamente nei seguenti casi e previa autorizzazione della Regione, qualora:

- a) acquisisca il diritto di reimpianto, rilasciato dagli uffici regionali secondo le modalità indicate al successivo punto 7.6, previa estirpazione di un vigneto aziendale esistente;
- b) si impegni ad estirpare il vigneto oggetto della sostituzione, secondo le modalità indicate al successivo punto 7.7, entro 3 anni dalla messa a dimora delle viti oggetto del reimpianto;
- c) sia in possesso di un diritto di reimpianto, rilasciato ai sensi della precedente normativa (Reg. CEE n. 822/87) e non ancora scaduto;
- d) sia in possesso di un diritto di reimpianto acquistato in base alla precedente normativa e ancora valido, ovvero acquisito con le modalità di cui ai successivi punti 5.2.1 e 7.8.

I diritti di reimpianto acquisiti ai sensi della presente normativa devono essere esercitati nella medesima azienda per la quale sono stati assegnati ed entro 5 campagne successive a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione. Se tali diritti non sono esercitati entro il periodo prescritto confluiscono nella Riserva regionale.

Non sono concessi diritti di reimpianto qualora siano estirpati:

- vigneti impiantati in regime di divieto senza la prescritta autorizzazione;
- vigneti impiantati con varietà di viti non menzionate nella classificazione regionale delle varietà di viti per la produzione di vino;
- vigneti destinati alla sperimentazione viticola;
- superfici vitate destinate alla coltivazione di piante madri per marze;
- vigneti destinati alle produzioni vitivinicole per l'esclusivo consumo familiare;

- superfici viticole impiantate in attuazione di misure di esproprio o ricomposizione fondiaria qualora siano stati concessi diritti di nuovo impianto.

Al fine di garantire che il potenziale produttivo viticolo regionale non aumenti vengono adottate le disposizioni che seguono.

E' fatto obbligo nell'esercizio del diritto di reimpianto di non superare la resa indicata nel diritto medesimo.

Tale resa di produzione è calcolata sulla base dei seguenti criteri:

- per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini vqprd e/o igt si applicano le rese dei rispettivi disciplinari di produzione;
- per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini da tavola si applica la corrispondente resa media regionale. Questa è individuata come media regionale delle rese desunte dalle dichiarazioni di raccolta uve delle ultime cinque campagne, non tenendo conto di quella più alta e di quella più bassa.

Nel caso in cui l'esercizio del diritto avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua si applica una riduzione della superficie vitata da impiantare minima del 10%, fatte salve eventuali diminuzioni di maggiore entità, da contenere nei limiti del 25%, che gli Ispettorati possono disporre sulla base di parametri tecnici e produttivi relativi al nuovo impianto da realizzare (ad es. tipo di impianto irriguo, forma di allevamento, varietà utilizzata, ecc..).

E' fatto obbligo di esercitare il diritto di reimpianto per la produzione di vino di pari categoria rispetto a quella che ha generato il diritto o per categoria superiore, in base alla piramide produttiva di cui alla Legge 164/92, ossia: vini da tavola, vini da tavola con indicazione geografica (IGT), vini a denominazione di origine controllata (DOC), vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG).

#### 5.2.1 Trasferimento dei diritti di reimpianto

I diritti di reimpianto, come definiti dall'art. 4 del Reg. CE n. 1493/99 e ancora validi, sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati.

In deroga alla suddetta disposizione i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda qualora si soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) Il titolare del diritto cede parzialmente o totalmente i terreni della sua azienda, nel limite della superficie oggetto del diritto medesimo, a quest'altra azienda;
- b) Il diritto di reimpianto è utilizzato in quest'altra azienda per superfici destinate:
  - alla produzione di v.q.p.r.d.(DOC ) o di vini designati mediante indicazione geografica (IGT);
  - alla coltura di piante madri per marze.

La Regione Puglia, nell'attuazione della suddetta deroga, ai sensi dell'art. 4, par. 6 del DM 27 luglio 2000, per i diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel proprio territorio, limita il loro utilizzo all'ambito territoriale regionale.

Ciò al fine sia di tutelare la viticoltura di qualità sia per salvaguardare le zone viticole regionali difficili dal punto di vista sociale, economico ed ambientale.

Pertanto i conduttori viticoli che intendano avvalersi della deroga in questione nell'ambito del territorio regionale pugliese devono presentare domanda secondo le modalità stabilite al successivo punto 7.8.

La Giunta regionale, qualora si presentino rischi di squilibri socioculturali o ambientali o economici per una determinata denominazione di origine, a seguito di apposita richiesta avanzata dalla rappresentanza dell'interprofessione vitivinicola, documentata e accertata dall'IPA competente territorialmente, può deliberare la sospensione della deroga sia per il trasferimento dei diritti di reimpianto originati nella zona delimitata dal disciplinare di produzione della denominazione in

questione, sia per l'esercizio, nella medesima zona delimitata, dei diritti originati in altre zone.

Un diritto di reimpianto può essere trasferito a condizione che il cedente (colui che detiene il diritto e intende cederlo) e il richiedente (colui che intende acquisire il diritto) soddisfino i requisiti di seguito elencati.

Condizioni per il cedente:

- non aver acquisito da altri diritti di reimpianto e non aver ottenuto autorizzazioni di nuovi impianti di superfici viticole nelle cinque campagne precedenti o nella campagna in corso.

Condizioni per il richiedente:

- non detenga diritti di reimpianto in portafoglio oppure ne detenga per una superficie insufficiente alle proprie necessità. In quest'ultimo caso il richiedente deve impegnarsi ad utilizzare in primo luogo i diritti già posseduti alla data di acquisizione dei nuovi diritti di reimpianto;
- non abbia percepito premi per l'abbandono definitivo di superfici viticole nelle cinque campagne precedenti e si impegni a non richiederne nelle cinque campagne successive;
- si impegni a iscrivere il vigneto oggetto del trasferimento nell'apposito Albo dei vini a DOC o Elenco delle vigne a IGT e ne rivendichi annualmente la produzione.

Il termine di validità del diritto di reimpianto trasferito è di cinque campagne vitivinicole successive a quella in cui è avvenuta l'estirpazione del vigneto che ha generato il diritto ai sensi del Reg. CEE 1493/99; mentre è di otto campagne per i diritti rilasciati ai sensi del Reg. CEE n. 822/87.

I diritti non utilizzati entro tale periodo sono attribuiti automaticamente alla Riserva a seguito di ricognizione degli stessi a cura dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente.

Il diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito deve essere esercitato in modo da non comportare un aumento del potenziale viticolo. A tal fine, l'autorizzazione al reimpianto, tenendo conto dei parametri indicati nel diritto di reimpianto medesimo, indica la superficie equivalente sulla quale è possibile che venga esercitato il diritto, come riportato al punto 5.2.

In ogni caso la superficie reimpiantata non può essere superiore alla superficie oggetto di estirpazione.

La stessa procedura stabilita nel presente punto vige anche nel caso di trasferimento di un diritto di reimpianto, generato in Regioni diverse dalla Puglia, ad altro conduttore che intenda esercitarli nel territorio della Regione Puglia.

## 6. Variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale

Ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ciascun conduttore di vigneti per uva da vino è tenuto a notificare qualsiasi variazione del potenziale produttivo viticolo dell'azienda (superficie investita a vigneto e diritti di impianto/reimpianto posseduti), anche ai fini dell'aggiornamento della propria dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1).

Pertanto per i conduttori di aziende viticole, congiuntamente ad eventuali comproprietari o possessori ad altro titolo qualora la conduzione dell'azienda non coincida con la proprietà, che intendano procedere all'estirpazione, al reimpianto o a un nuovo impianto di superficie vitata, è fatto obbligo di chiedere il relativo nullaosta/autorizzazione alla Regione Puglia, utilizzando il modello allegato al presente atto.

La pratica del reinnesto è assimilata al reimpianto e pertanto è soggetta alla presente disciplina.

Nell'ambito della scala delle destinazioni produttive, vini da tavola, IGT, VQPRD, non è consentito impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva di qualità inferiore rispetto a quella attestata nel nullaosta rilasciato.

I diritti di impianto o reimpianto disciplinati dal Reg. CEE n. 822/87 e validi fino ad una data successiva al 31 luglio 2000, restano validi fino alla data indicata nella concessione rilasciata conformemente al regolamento citato.

## 7. Modalità di presentazione delle notifiche e delle domande

Gli adempimenti dei conduttori viticoli riguardano le seguenti operazioni:

Diritti di nuovo impianto:

- 1) domanda per la realizzazione di nuovi impianti di viti per esproprio e ricomposizione fondiaria;
- 2) domanda per la realizzazione di nuovi impianti per sperimentazione viticola;
- 3) domanda per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di piante madri per marze;
- 4) domanda per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione destinata al consumo familiare;
- 5) domanda per la realizzazione di nuovi impianti di viti per la produzione di vini DOC e/o IGT tramite diritti prelevati dalla Riserva;

Diritto di reimpianto:

- 6) domanda per estirpazione e concessione del diritto di reimpianto;
- 7) domanda di autorizzazione al reimpianto con estirpazione successiva di un proprio vigneto;
- 8) domanda di nullaosta al trasferimento del diritto di reimpianto;
- 9) estirpazione senza concessione del diritto.

Tutte le domande e notifiche vanno inviate all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) competente per territorio, ad eccezione delle domande per l'impianto di vigneti destinati alla sperimentazione viticola le quali vanno inviate all'Assessorato regionale all'Agricoltura.

Alle domande e notifiche vanno allegati:

- l'autorizzazione da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la proprietà;
- il certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- la copia conforme dello statuto (per le società);
- la copia della dichiarazione vitivinicola, se il conduttore è tenuto alla sua presentazione.

### 7.1 Domande per nuovi impianti di viti nell'ambito di misure di esproprio e di ricomposizione fondiaria

Riguardano le superfici destinate a nuovi impianti di viti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale.

La concessione è data su domanda, con allegata adeguata documentazione, del produttore interessato all'IPA competente e previa verifica della sussistenza delle condizioni previste, per una superficie, in coltura pura, pari al 105% della superficie vitata oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio.

L'azienda autorizzata comunica la realizzazione dell'impianto viticolo entro 30 giorni dalla messa a dimora delle viti secondo lo schema dell'allegato modello ed allegando un elaborato planimetrico, redatto da tecnico professionista, indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario.

### 7.2 Domande per l'impianto di vigneti destinati alla sperimentazione viticola

Le aziende vitivinicole, singole o associate, i Consorzi di tutela, gli Enti pubblici e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura che intendono realizzare un progetto di ricerca e/o di sperimentazione devono richiedere la relativa autorizzazione alla Regione.

L'impianto di superficie destinata a sperimentazione viticola deve essere giustificato da un progetto di ricerca e/o sperimentazione validato da una istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura che se ne assume la responsabilità scientifica. Il progetto deve avere una durata definita e limitata. I termini possono essere prorogati su richiesta motivata della Istituzione scientifica responsabile. I risultati della ricerca e/o sperimentazione devono essere messi a disposizione del Servizio Regionale di Sviluppo Agricolo che potrà utilizzarli a fini istituzionali nei modi e nei tempi più opportuni.

La domanda per l'impianto di vigneti sperimentali, da inviare all'Assessorato Regionale all'Agricoltura - Settore Agricoltura - Bari, deve essere presentata secondo lo schema dell'allegato modello, corredata dal progetto di ricerca e/o sperimentazione.

Il progetto deve contenere:

- gli obiettivi della ricerca e/o sperimentazione;
- la durata (che solo eccezionalmente può superare i dieci anni);
- una relazione illustrativa;
- l'ubicazione e l'entità delle superfici da impiantare;
- i risultati che si prevede di raggiungere;
- il carattere innovativo del progetto proposto al fine di giustificare la richiesta di impianto di nuove superfici vitate;
- il responsabile scientifico.

Nel progetto deve essere evidenziata la piena disponibilità e le modalità per la massima divulgazione dei temi e dei risultati della sperimentazione.

Il progetto deve essere firmato dal soggetto proponente e controfirmato, per validazione, da una Istituzione scientifica a carattere pubblico, dedita alla ricerca e/o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura che ne assume la responsabilità scientifica

La domanda deve contenere:

- l'indicazione dei riferimenti catastali e della estensione della superficie vitata da impiantare, riportando in allegato copia dei certificati catastali e la cartografia catastale nella quale risulti evidenziato il posizionamento del vigneto;
- l'impegno ad installare in modo visibile, in prossimità del nuovo impianto di viti, apposita segnaletica recante che trattasi di impianto sperimentale realizzato ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE n. 1493/1999, la superficie impiantata, gli estremi dell'autorizzazione, la data di impianto e la durata della sperimentazione, la denominazione dell'azienda alla quale appartengono gli impianti sperimentali, l'oggetto ed il responsabile della sperimentazione;
- l'impegno:
  1. a non iscrivere le superfici impiantate ad albi dei vigneti a vqprd e agli elenchi delle vigne a igt;
  2. ad estirpare le superfici impiantate al termine della sperimentazione;
  3. a non commercializzare i prodotti ottenuti dalle superfici oggetto di sperimentazione.

L'Ufficio Produzioni Arboree unitamente all'Ufficio Servizi di Sviluppo del Settore Agricoltura esprimono il parere sulla conformità del progetto di ricerca agli indirizzi ed agli obiettivi programmatici comunitari, nazionali e regionali in materia vitivinicola. E' facoltà dei predetti uffici, ai fini della formulazione del parere, che comunque dovrà essere formulato entro 60 giorni dal ricevimento del progetto, richiedere ulteriori informazioni e documenti a corredo del medesimo progetto.

Il Settore Agricoltura adotta l'atto di autorizzazione all'impianto, sulla base del parere di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo.

Nel caso di richiesta di proroga del progetto, il competente servizio regionale adotta l'atto di proroga previo parere dei citati uffici.

Il diritto di impianto concesso è valido esclusivamente per il periodo della sperimentazione.

L'esercizio del diritto deve avvenire entro la seconda campagna successiva all'autorizzazione.

Le superfici vitate autorizzate devono essere estirpate a conclusione della sperimentazione entro la vendemmia successiva alla data in cui viene fissata la conclusione della sperimentazione stessa.

I prodotti ottenuti da uve provenienti da vigneti sperimentali non possono essere commercializzati.

Durante il periodo della sperimentazione non è consentito iscrivere le superfici vitate destinate alla sperimentazione viticola in alcun albo vqprd o elenco delle vigne igt.

Dopo il periodo di sperimentazione il produttore può utilizzare per le superfici vitate autorizzate alla sperimentazione, diritti di reimpianto legittimamente posseduti a qualsiasi titolo o diritti di impianto attinti dalla Riserva per compensare la mancata estirpazione della superficie interessata. Nel caso in cui non possa utilizzare diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla Riserva, le viti piantate per la sperimentazione devono essere estirpate. Le spese della estirpazione sono a carico del produttore

interessato. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Le superfici non estirpate entro i termini stabiliti sono considerate vigneti abusivi e soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente.

Il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti sperimentali dà comunicazione alla Regione dell'avvenuto impianto, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante utilizzando l'allegato modello ed allegando un elaborato planimetrico indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario.

Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette all'Assessorato all'Agricoltura, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti.

I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per sperimentazione viticola e le eventuali condizioni sull'utilizzo di tali diritti o di superfici piantate in virtù dei medesimi, sono validi durante il periodo della sperimentazione. A tali superfici si applicano dopo la fine della sperimentazione le disposizioni indicate in precedenza.

### 7.3 Domande per l'impianto di vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze

Le aziende vivaistiche, singole o associate, che intendono realizzare un impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri, devono richiedere la relativa autorizzazione alla Regione.

L'autorizzazione ad eseguire nuovi impianti di viti per la coltivazione di piante madri per marze, per le sole varietà iscritte al catalogo nazionale, è concessa unicamente ai produttori muniti dell'apposita autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica rilasciata ai sensi della Legge n. 987/1931 e che hanno i requisiti previsti dalle norme che disciplinano la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (DPR 1164/69).

L'autorizzazione è concessa ai soggetti sopra indicati a condizione che:

- sia assicurata la conduzione del fondo interessato all'impianto;
- l'uva sia staccata dalle piante e distrutta, prima della fase fenologica dell'invaiaitura, ad eccezione di cinque piante per varietà o clone necessarie per le verifiche ampelografiche e sanitarie; in tal caso l'uva prodotta da tali cinque piante deve essere comunque distrutta dopo l'invaiaitura.

Nessuna autorizzazione sarà rilasciata per le aree in cui è stata riscontrata la presenza di malattie dannose o letali per la vite o comunque che possono considerarsi a rischio per lo stato fitosanitario.

La domanda, per l'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri, va inviata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, secondo lo schema dell'allegato modello, allegando: il titolo di possesso dei terreni, i relativi certificati catastali, planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione del vigneto da realizzare e la copia dell'autorizzazione all'attività vivaistica.

L'autorizzazione all'impianto è rilasciata dall'IPA entro 60 giorni dal ricevimento del parere espresso dal Servizio fitosanitario regionale. Tale parere deve essere richiesto a cura dell'IPA entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e deve essere espresso dal suddetto Servizio fitosanitario entro 60 giorni dalla richiesta.

Il diritto di impianto concesso è valido esclusivamente per la produzione di piante madri per marze e l'impianto deve essere realizzato entro la seconda campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è stata concessa l'autorizzazione.

Le uve provenienti da tali vigneti non devono essere raccolte o, se raccolte, devono essere distrutte.

Il produttore può utilizzare per le superfici vitate autorizzate alla produzione di piante madri, diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla Riserva regionale per poter produrre, dalla superficie interessata, vino destinato alla commercializzazione. Nel caso in cui non possa utilizzare diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla Riserva, le viti piantate per la produzione di piante madri devono essere estirpate. Le spese dell'estirpazione sono a carico del produttore interessato. Fino al

momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze dà comunicazione alla Regione di avvenuto impianto, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante secondo lo schema dell'allegato modello ed allegando un elaborato planimetrico, redatto da tecnico professionista, indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario.

I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per la produzione di piante madri e le condizioni sull'utilizzo di tali superfici, sono validi per il periodo di produzione di dette piante. A tali superfici, in seguito, si applicano le disposizioni indicate in precedenza.

#### 7.4 Domande per l'impianto dei vigneti il cui prodotto è destinato al consumo familiare

Il viticoltore che intenda impiantare una superficie vitata il cui prodotto sia destinato esclusivamente al proprio consumo familiare è tenuto a presentare domanda utilizzando l'allegato modello e comprensiva del certificato catastale del terreno. La concessione al nuovo impianto si intende automaticamente rilasciata entro 60 giorni dalla domanda, in assenza di eventuali osservazioni e/o richieste del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

La superficie massima dell'impianto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare è fissata in 10 are. L'estirpazione di superfici destinate a prodotti per il consumo familiare non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.

In presenza di superficie destinata a prodotti per il consumo familiare, l'eventuale acquisizione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto per finalità diverse dal consumo

familiare deve essere fatta valere anche sulle superfici già impiantate per il consumo familiare.

Il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti i cui prodotti sono destinati al consumo familiare dà comunicazione all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura dell'avvenuto impianto, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante secondo lo schema allegato modello ed allegando un elaborato planimetrico indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario.

E' vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da tali superfici.

Qualora si riscontrino infrazioni a tale divieto, la superficie interessata viene estirpata con spese a carico del viticoltore. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

#### 7.5 Domande per la concessione di diritti di nuovo impianto di vigneto

Le domande per ottenere l'autorizzazione a realizzare nuovi vigneti, in deroga al divieto, per la produzione di vini a DOC e/o IGT, attraverso diritti prelevati dalla Riserva, potrà essere presentata a seguito di bando pubblico, emanato dalla Regione, il quale indicherà le modalità, i termini ed i requisiti per la loro concessione.

#### 7.6 Domande per estirpazione e concessione del diritto di reimpianto

Il conduttore che intende procedere all'estirpazione del vigneto e vuole acquisire il previsto diritto di reimpianto deve presentare domanda all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, entro il 30 giugno di ogni anno, redatta secondo l'allegato modello e corredata dai seguenti documenti: titolo di possesso dei terreni, copia dei certificati catastali, un elaborato planimetrico con l'indicazione delle superfici oggetto di estirpazione e reimpianto, nonché copia dell'ultima dichiarazione vitivinicola presentata.

L'IPA entro 120 giorni dal termine di presentazione della domanda rilascia il nullaosta all'estirpazione previa verifica della destinazione produttiva, della superficie da estirpare e delle condizioni di cui al precedente punto 5.2 sulla base di accertamento diretto in azienda, dell'esame dei dati riportati nella dichiarazione delle superfici vitate validata o di altra adeguata documentazione fornita dall'azienda e/o giacente presso gli uffici regionali.

Il conduttore è tenuto ad effettuare l'estirpazione del vigneto entro il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda. Inoltre il conduttore è tenuto a notificare all'IPA, secondo lo schema dell'allegato modello, l'avvenuta estirpazione entro 30 giorni dalla eliminazione totale dei ceppi.

Qualora l'estirpazione non avvenga entro i suddetti termini il predetto nullaosta sarà revocato senza alcuna comunicazione da parte dell'IPA competente.

A seguito dell'estirpazione l'IPA rilascia il diritto di reimpianto, previo accertamento di avvenuta estirpazione del vigneto, provvedendo all'aggiornamento dei relativi dati dello schedario e della base grafica di riferimento.

I parametri del vigneto oggetto di reimpianto e quelli del vigneto oggetto di estirpazione, quali la superficie, il tipo di conduzione del terreno (irriguo e non irriguo), la destinazione produttiva e la resa, sono indicati nel provvedimento di concessione del diritto di reimpianto.

La resa di produzione è calcolata sulla base dei criteri indicati al precedente punto 5.2.

Il diritto di reimpianto deve essere utilizzato soltanto per le superfici e per le finalità per le quali è stato concesso, riportate nel nullaosta. Ogni variazione, compreso il trasferimento su particelle catastali diverse della stessa azienda, deve essere preventivamente autorizzata dall'IPA competente su presentazione di apposita istanza.

Il diritto di reimpianto deve essere esercitato prima della fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, nel rispetto della destinazione produttiva.

Il conduttore è tenuto a notificare all'IPA competente, secondo lo schema dell'allegato modello, la realizzazione dell'impianto allegando un elaborato planimetrico, redatto da tecnico professionista, indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 30 giugno della campagna in cui è avvenuto il reimpianto.

La stessa notifica è tenuto ad effettuare il conduttore che esercita un diritto di reimpianto acquisito in base alla precedente normativa.

In mancanza della comunicazione l'IPA allo scadere delle 5 campagne dispone gli accertamenti sull'avvenuta o meno utilizzazione del diritto ai fini della sua collocazione nella Riserva.

#### 7.7 Domande di autorizzazione al reimpianto con estirpazione successiva

Il conduttore che intende effettuare un reimpianto in anticipo rispetto all'estirpazione di un vigneto di superficie equivalente deve presentare domanda redatta secondo l'allegato modello, all'Ispettorato competente, entro il 30 giugno di ogni anno ed allegando: il titolo di possesso dei terreni, copia dei certificati catastali, un elaborato planimetrico con l'indicazione delle superfici oggetto di reimpianto anticipato e di estirpazione successiva, nonché copia dell'ultima dichiarazione vitivinicola presentata.

La domanda deve contenere, tra l'altro, l'impegno a:

- estirpare entro tre anni dalla messa a dimora delle viti oggetto del reimpianto una pari superficie di vigneto aziendale regolarmente detenuta;
- costituire e presentare all'atto del rilascio dell'autorizzazione, garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 120% del valore del prodotto ricavabile nel periodo considerato, così fissato forfettariamente per ettaro in base al tipo di allevamento del vigneto: Euro. 5.200,00 per il tendone, Euro. 3.600,00 per la spalliera, Euro. 3.000,00 per l'alberello.
- non produrre vino da commercializzare proveniente contemporaneamente sia dalla superficie che deve

essere estirpata sia dalla superficie impiantata. A tal fine si impegna a eliminare i grappoli prima della fase fenologica della invaiatura su una delle due superfici.

Inoltre la domanda deve contenere la dichiarazione del conduttore di non possedere diritti di reimpianto in portafoglio o di possederne in misura non sufficiente per impiantare viti su tutta la superficie necessaria.

Il nullaosta all'estirpazione e l'autorizzazione al reimpianto viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, previa:

- a) verifica della superficie da estirpare sulla base di accertamento diretto in azienda o tramite la verifica della schedario viticolo e della sua base grafica di riferimento;
- b) accertamento che il produttore non possieda altri diritti di impianto o che quelli posseduti non sono in quantità sufficiente per impiantare viti su tutta la superficie richiesta. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata tenendo conto di eventuali diritti già in possesso del conduttore;
- c) costituzione di una polizza fidejussoria da parte del conduttore di importo pari al 120% del valore del prodotto come determinato in precedenza.

Il conduttore è tenuto a notificare all'IPA la realizzazione dell'impianto entro il 30 giugno della campagna in cui è avvenuto il reimpianto secondo lo schema dell'allegato modello ed allegando un elaborato planimetrico, redatto da tecnico professionista, indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario e l'avvenuta estirpazione entro 30 giorni dall'eliminazione totale dei ceppi, secondo lo schema del suddetto modello. A notifica della estirpazione avvenuta, l'IPA provvede allo svincolo della fidejussione.

Qualora non venga effettuata la estirpazione entro il termine stabilito, l'importo della fidejussione viene incamerato e la superficie non estirpata viene considerata piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall'art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/99 e quindi è disposta l'estirpazione coatta con spese a carico del produttore.

#### 7.8 Domanda di trasferimento ed esercizio di un diritto di reimpianto

Il conduttore che intende acquisire un diritto di reimpianto avvalendosi della deroga stabilita al precedente punto 5.2.1 deve presentare domanda, secondo l'allegato modello, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) nel cui territorio di competenza dovrà essere esercitato tale diritto, inviando copia della domanda stessa e della relativa documentazione all'IPA (o all'ufficio competente di altra Regione) nel cui territorio è stato estirpato il vigneto che ha generato il diritto di reimpianto, il quale formula il parere sul trasferimento medesimo.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) preliminare di compravendita, anche sotto la forma di scrittura privata tra le parti;
- b) documento in originale o copia autenticata attestante la titolarità del diritto di reimpianto della ditta cedente, rilasciato dall'amministrazione regionale competente e avente validità in corso;
- c) dichiarazione da parte del cedente attestante che il diritto di reimpianto oggetto del trasferimento non è stato esercitato e che per effetto del trasferimento rinuncia all'esercizio del medesimo diritto;
- d) atto attestante la titolarità della conduzione del terreno interessato al reimpianto da parte dell'acquirente;
- e) estremi catastali delle superfici sulle quali si intende esercitare il diritto di reimpianto da acquisire.

Non è ammessa la delega o la procura a presentare la domanda e a seguire l'iter del procedimento amministrativo.

Dopo aver sottoposto la domanda all'istruttoria tecnico-amministrativa al fine di accertare la regolarità e la completezza della documentazione, la sussistenza e la validità del diritto, nonché il possesso dei requisiti richiesti, il dirigente dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, entro 60 giorni, previa acquisizione del parere favorevole formulato dall'IPA (o all'ufficio competente di altra Regione) che ha rilasciato il diritto di reimpianto oggetto del trasferimento, rilascia nullaosta alla stipula dell'atto di

compravendita del diritto di reimpianto.

Successivamente, entro 60 giorni dalla data di ricezione del predetto nullaosta, l'interessato deve inviare allo stesso Ispettorato che ha provveduto al suo rilascio copia del documento di compravendita, anche sotto la forma di scrittura privata registrata.

Entro i successivi 30 giorni l'IPA rilascia l'autorizzazione definitiva al trasferimento del diritto di reimpianto, inviando copia all'IPA (o all'ufficio competente di altra Regione) nel cui territorio è stato generato il diritto medesimo.

Il conduttore è tenuto altresì a comunicare, secondo l'allegato modello, all'IPA competente per territorio in cui si esercita il diritto, la realizzazione dell'impianto, entro il 30 giugno della campagna vitivinicola in cui è avvenuta la messa a dimora delle viti, allegando un elaborato planimetrico, redatto da tecnico professionista, indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario.

#### 7.9 Notifica di estirpazione senza concessione del diritto

Al fine di consentire l'aggiornamento dell'inventario viticolo regionale e la corretta gestione del patrimonio viticolo della Puglia, il conduttore che intende procedere all'estirpazione di un vigneto senza voler acquisire il diritto di reimpianto deve inviare comunicazione all'IPA competente per territorio, secondo l'allegato modello.

Gli IPA, a seguito dell'avvenuta estirpazione, provvedono ad aggiornare i dati dello schedario viticolo e della base grafica di riferimento, nonché a registrare i relativi dati per il loro eventuale trasferimento nella Riserva regionale.

#### 7.10 Iscrizioni/cancellazioni agli albi DOC e/o elenchi delle vigne IGT

La Giunta regionale con deliberazione n. 2154 del 23 dicembre 2002 ha disciplinato le "Modalità per l'istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a Denominazione di Origine e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica".

Il conduttore viticolo che procede a variazioni del proprio potenziale viticolo (ad es. estirpazione, acquisizione/cessione di superfici vitate, cambio di conduzione, esercizio di diritto di reimpianto/nuovo impianto di vigneto, sovrainnesto) secondo le procedure previste dal presente atto, relative a vigneti iscritti o da iscrivere agli albi DOC e/o agli elenchi delle vigne IGT, è tenuto alla compilazione anche del Quadro F dell'allegato modello ed a presentare un elaborato planimetrico, redatto da tecnico professionista, indicante l'esatto posizionamento del vigneto interessato.

L'IPA, al termine della procedura relativa all'istruttoria tecnico-amministrativa ed al relativo aggiornamento dello schedario viticolo e della sua base grafica, comunica alla Camera di Commercio competente per territorio, entro 30 giorni, i dati per consentire l'aggiornamento degli albi DOC e/o degli elenchi delle vigne IGT. La Camera di Commercio, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 2154/02, provvede ad attivare le procedure di propria competenza le quali devono concludersi al massimo entro il 30 settembre successivo alla trasmissione dei dati da parte dell'IPA, al fine di consentire al produttore l'utilizzo della denominazione di origine nella campagna vendemmiale in corso.

La Camera di Commercio adotta le stesse procedure di cui sopra per le richieste dei conduttori viticoli presentate, ai sensi del D.M. 27 marzo 2001, tramite la dichiarazione delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione agli albi DOC e/o elenchi delle vigne IGT.

Allo scopo la Camera di Commercio ottiene la conferma di quanto richiesto dal conduttore tramite la dichiarazione delle superfici vitate, e attiva le procedure di propria competenza.

Per l'iscrizione/cancellazione delle superfici vitate agli albi DOC e/o agli elenchi delle vigne IGT che non comportano alcuna variazione del potenziale viticolo aziendale (ad es. iscrizione di un nuovo vigneto, variazione della superficie del vigneto iscritto, variazione dell'iscrizione del vigneto ad un albo e/o elenco delle vigne, cancellazione dell'iscrizione) i conduttori presentano apposita denuncia alla Camera di

Commercio competente per territorio, secondo le procedure previste dalla suddetta D.G.R. n. 2154/02 e successive modifiche e/o integrazioni.

#### 8. Sanzioni per impianti e reimpianti irregolari di vigneti effettuati dopo il 1° settembre 1998

I vigneti con varietà di uve da vino piantati a decorrere dal 1° settembre 1998 la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, par. 3 o dell'art. 7, par. 4 del Reg. CEE n. 822/87 e piantati in violazione del divieto di impianto, devono essere estirpati.

Le superfici impiantate successivamente al 31 luglio 2000 in violazione del divieto di impianto, previsto dall'art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/99 e delle disposizioni che disciplinano l'uso dei diritti di nuovo impianto, dei diritti di reimpianto e l'impiego delle varietà classificate, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4, 5 e 19 del medesimo regolamento, devono essere estirpate.

Le spese connesse all'estirpazione sono a carico del produttore.

I prodotti derivanti dalle uve provenienti da tali superfici devono essere messi in circolazione solo se sono destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Inoltre alle stesse superfici vitate si applicano le sanzioni previste dall'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, e cioè "il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto dall'art. 2, par. 1 del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni, e disposizioni applicative, o viola le disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti di nuovo impianto ottenuto da una riserva, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento medesimo, che disciplinano l'uso di detti diritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a dieci milioni per ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa".

Per l'accertamento delle violazioni in parola si provvede con le modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 244 del 30 giugno 1993 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2074/94.

Per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.

Gli importi delle sanzioni irrogate sono acquisite nel bilancio dello Stato per essere poi destinate al pagamento di eventuali rettifiche FEOGA in sede di liquidazione conti relativi al settore vitivinicolo.

#### 9. Istituzione della Riserva regionale

Allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo è istituita la Riserva regionale dei diritti di impianto (articolata su base provinciale), ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 1493/99.

Alla Riserva sono assegnati, a partire dalla data del presente atto, i seguenti diritti:

- diritti di impianto prelevati dalla Riserva e non esercitati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati prelevati;
- diritti di reimpianto non esercitati entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;
- diritti di reimpianto ceduti dai possessori alla Riserva, a titolo oneroso o gratuito;
- diritti d'impianto nuovamente creati, a partire dalla data del 31 luglio 2003, (con la quota di n. 1.451 ettari assegnati alla Regione Puglia con D.M. 19/10/2000);
- la quota del 50% in più dei diritti di reimpianto acquistati sul libero mercato per regolarizzare vigneti irregolari (ai sensi dell'art. 2, par. 6, lett. b) del Reg. CE n. 1493/99).

La Riserva regionale è tenuta presso l'Assessorato all'Agricoltura - Settore Agricoltura ed i movimenti dei diritti in entrata e in uscita sono determinati con atto del dirigente del Settore.

Essa è articolata su base provinciale e gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (IPA) ne curano la

gestione provinciale procedendo all'istruttoria delle domande di cessione e di acquisizione, tengono le registrazioni previste all'art. 5, par. 6 del Reg. CE n. 1227/2000 applicativo della Commissione e trasmettono annualmente al suddetto Settore Agricoltura i dati e le informazioni necessarie per la sua tenuta, e per le comunicazioni al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed alla Commissione dell'U.E.

L'assegnazione dei diritti della Riserva avviene a seguito di avviso pubblico e, con determinazione dirigenziale del Settore Agricoltura, vengono definite le modalità e i criteri di assegnazione.

I corrispettivi pagati dai produttori per l'acquisto dei diritti prelevati dalla Riserva regionale sono destinati all'attività della Riserva stessa. Essi sono introitati ed utilizzati tramite gli appositi capitoli di entrata ed uscita che saranno istituiti con legge di bilancio regionale.

La Giunta regionale può consentire il trasferimento dei diritti tra le Riserve provinciali qualora motivi socio-economici lo rendano necessario.

I diritti assegnati alla Riserva regionale sono concessi:

- 1) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda, oppure
- 2) dietro corrispettivo versato all'Amministrazione regionale, ai produttori che intendono far valere tali diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata, ed
- 3) eventualmente ai fini della concessione della deroga di cui all'art. 2, par. 3, lettera b) del Reg. CE n. 1493/99, come previsto dalla D.G.R. n. 1802 dell'11/11/2002.

Orientativamente la concessione dei diritti avviene entro il limite del 40% delle disponibilità nel caso di cui al precedente punto 1), e del 30% delle disponibilità rispettivamente nel caso di cui ai precedenti punti 2) e 3).

Le Regione Puglia, in base alle propria politica vitivinicola, può adottare altri criteri di priorità nell'assegnazione dei diritti.

Inoltre la Regione Puglia provvede affinché il luogo dove sono esercitati i diritti di impianto prelevati dalla Riserva, le varietà utilizzate e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione risponda alla domanda del mercato e che le rese siano rappresentative di quelle medie della zona, ed in particolare che questi diritti non siano utilizzati in superfici irrigue qualora provenienti da superfici non irrigue.

Il corrispettivo da versare all'Amministrazione regionale per la concessione dei diritti d'impianto della Riserva, di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1493/99, è pari a Euro 3.873 ad ettaro.

In relazione a mutate contingenze del mercato vitivinicolo la Giunta regionale può rideterminare tale importo.

La Giunta regionale, in base alle disponibilità finanziarie, può altresì decidere annualmente l'acquisto dei diritti di reimpianto dai produttori che li detengono, assegnandoli alla Riserva ai sensi dell'art. 5, par. 2 del Reg. (CE) n. 1493/99.

Qualora sia adottata la decisione, nello stesso provvedimento la Giunta regionale fissa il prezzo di acquisto di tali diritti di reimpianto.

I diritti di impianto/reimpianto prelevati dalla Riserva sono esercitati entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui sono stati prelevati. Se non sono esercitati entro tale periodo, vengono riassegnati alla Riserva.

I diritti di impianto assegnati alla Riserva regionale possono essere prelevati e concessi entro la 5<sup>a</sup> campagna vitivinicola successiva alla loro assegnazione. I diritti non concessi entro i suddetti termini si estinguono.

#### 10. Premi per l'abbandono

In attesa della precisa determinazione del suo patrimonio viticolo, attraverso la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate e la regolarizzazione di taluni vigneti, la Regione Puglia non applica il

### 11. Classificazione delle varietà di viti

La classificazione regionale delle varietà di uve da vino di cui all'art. 20 del Reg. CE n. 1227/2000 avviene secondo le procedure previste dall'apposito provvedimento adottato dalla Giunta regionale.

### 12. Controlli e aggiornamenti dello schedario viticolo

Il Reg. CE n. 2729/2000 della Commissione recante "modalità d' applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo" prevede, all'articolo 5, che ai fini delle verifiche relative al rispetto delle disposizioni inerenti il potenziale viticolo ci si avvale dello schedario viticolo o della base grafica di riferimento.

Il D.M. 27 marzo 2001 ha inoltre stabilito che la dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1) e le relative dichiarazioni di aggiornamento sono finalizzate, tra l'altro, alla:

- tenuta e aggiornamento dello schedario viticolo,
- tenuta e aggiornamento dell'inventario del potenziale produttivo,
- tenuta e aggiornamento del sistema informativo o grafico utilizzato per il controllo del potenziale produttivo.

Pertanto gli IPA, in relazione alle istanze presentate dai produttori in materia di potenziale produttivo, utilizzano ai fini dei riscontri e degli accertamenti, previsti dall'art. 5 del Reg. CE n. 2729/2000 e dal D.M. 27 marzo 2001, i dati relativi alla superficie vitata accertata attraverso la dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1).

Inoltre gli IPA, a seguito di qualunque istanza presentata dai conduttori in materia di potenziale viticolo, effettuano la verifica delle dichiarazioni vitivinicole segnalando ai competenti Organi di controllo eventuali irregolarità.

Gli IPA, a seguito di variazioni relative al potenziale viticolo aziendale, sono tenuti altresì ad effettuare tempestivamente l'aggiornamento dello schedario viticolo e della sua base grafica di riferimento, utilizzando gli strumenti informatici e le disposizioni emanate dall'AGEA.

### 13. RegISTRAZIONI e comunicazioni

Gli IPA tengono la registrazione e comunicano all'Assessorato regionale all'Agricoltura, per la successiva trasmissione al MiPAF e all'U.E., entro 60 giorni dalla fine della campagna viticola le seguenti informazioni, secondo i modelli 2.1 e 2.2 allegati al Reg. CE n. 1227/2000:

- la superficie totale dei diritti di nuovo impianto concessi per ricomposizione o esproprio;
- la superficie totale dei diritti di nuovo impianto concessi per la coltivazione di piante madri per marze;
- la superficie totale dei diritti di nuovo impianto concessi per il consumo familiare dei viticoltori, unitamente all'elenco dei conduttori autorizzati a coltivare tali vigneti;
- la superficie totale dei diritti di nuovo impianto prelevati dalla Riserva e concessi per la produzione di vini DOC e IGT;
- la superficie totale dei diritti di reimpianto rilasciati distinti tra quelli "normali" e quelli "anticipati";
- la superficie totale dei diritti di reimpianto oggetto di trasferimento.

Gli IPA tengono la registrazione dei diritti assegnati alla Riserva, annotandone la scadenza e comunicando la loro entità all'Assessorato Regionale all'Agricoltura che provvede alla loro concessione.

Inoltre gli IPA trasmettono al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi, entro 30 giorni dalla data di notifica all'interessato:

- copia del provvedimento di concessione del diritto di nuovo impianto per la coltivazione di piante madri per marze;
- copia del provvedimento di estirpazione degli impianti di cui sopra, trascorso il periodo di produzione di marze;
- copia del provvedimento di autorizzazione al reimpianto anticipato.

Mentre l'Assessorato all'Agricoltura provvede all'invio, entro gli stessi termini di:

- copia del provvedimento di concessione del diritto di nuovo impianto per la sperimentazione viticola;
- copia dei provvedimenti di estirpazione degli impianti sperimentali, trascorso il periodo di sperimentazione.

Gli Uffici Regionali del Contenzioso tengono la registrazione delle violazioni al divieto di impianto dei vigneti previsto dall'art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/99 e delle disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, di reimpianto e all'utilizzo di varietà di viti classificate previste dagli articoli 3, 4, 5 e 19 del medesimo regolamento.

Gli stessi Uffici trasmettono al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi, entro 30 giorni dalla notifica al trasgressore, copia dei provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni per le violazioni di cui al comma precedente.

Inoltre tali Uffici, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono all'Assessorato Regionale all'Agricoltura, per il successivo inoltro al MiPAF e all'U.E., l'elenco di tutte le violazioni in questione accertate nel corso dell'ultima campagna vitivinicola (che va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo).